

Allestire un cantiere mobile senza interrompere il traffico ferroviario è una consuetudine regolamentata

App. Milano, Sez. V, Pres. Est. Maticchioni, sent. 24.11.15 (dep. 26.11.15)

Non sono ravvisabili elementi di colpa, generico o specifica, in capo alle diverse figure di garanzia per il solo fatto di avere consentito l'allestimento di un cantiere mobile in momenti antecedenti rispetto all'effettiva interruzione del traffico sul binario ferroviario di riferimento, dal momento che operare un allestimento di un cantiere mobile in regime di avvistamento, ovvero senza interrompere il traffico ferroviario, non è una prassi, ma una "consuetudine" regolamentata dall'IPC "Istruzione Protezione Cantieri", vale a dire dal regolamento interno, racchiuso in un documento emanato direttamente da Rete Ferroviaria Italiana, operativo della legge n. 191/74, normativa speciale di settore, che regolarmente tutte le attività inerenti la gestione dei cantieri sulle tratte ferroviarie (Nel caso di specie un operaio aveva perso la vita trovandosi, senza alcuna plausibile ragione, proprio sul binario dove il treno stava passando, il P.M. aveva tra l'altro sostenuto che tale modalità di lavorazione fosse una mera prassi. La Corte d'Appello di Milano, nel rigettare l'appello proposto dallo stesso P.M., fa proprie le conclusioni già espresse dal Tribunale).